IL POLITICO
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Ottobre - Dicembre 1973, Vol. 38, No. 4

Ernesto Bettinelli

Recensione

S. Canestrini e A. Paladini,*L'ingiustizia militare*
Milano, Feltrinelli, 1973

SANDRO CANESTRINI e ALDO PALADINI, *L'ingiustizia militare*. Milano, Feltrinelli, 1973, pp. 153, L. 1.200.

L'esperienza di venticinque anni di vita democratica ci ha insegnato che ci sono vari modi di non attuare le norme e i principi costituzionali: il più clamoroso è certamente l'indisturbata sopravvivenza di istituti che hanno trovato la loro naturale origine durante il « ventennio ». È il caso dell'ordinamento militare, inteso in senso lato, cui il Parlamento e, più in generale, le forze politiche tradizionali, dedicano una scarsissima attenzione, al di là delle poco conclusive polemiche che di tanto in tanto si accendono quando la cronaca si sofferma su qualche episodio (a volte anche ameno!) che esalta l'autoritarismo delle istituzioni militari.

Con questo libro Canestrini e Paladini tentano di rilanciare il tema della « democrazia nelle forze armate », denunciando con molto vigore la permanenza di certe situazioni normative incompatibili con il nostro sistema costituzionale. Oggetto della loro indagine sono, in particolare, la struttura e le decisioni della giurisdizione militare che trovano la loro fonte nei codici penali militari di pace e di guerra emanati nel 1941, i quali, pur essendo logicamente informati alla concezione tipicamente fascista della « patria in armi », non hanno subìto la benché minima revisione sostanziale, dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento costituzionale repubblicano.

È risaputo come l'Assemblea costituente fosse assai prudente nel valutare l'opportunità del mantenimento della giurisdizione dei tribunali militari. In un primo tempo sembrò affermarsi l'opinione di quanti volevano limitare l'attività di quei giudici speciali solo in periodo di belligeranza e per coloro che fossero militari; alla fine prevalse, invece, la tendenza estensiva consacrata nell'art. 103 ult. comma Cost. nei seguenti termini: « In tempo di pace (i tribunali militari) hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ».

Il costituente ritenne che questa formula, con l'indicazione di due limitazioni, una obiettiva e l'altra soggettiva, fosse sufficientemente restrittiva della competenza dei tribunali militari di pace. « Spetterà ai codici e alle leggi attuarla in modo concreto », disse l'on. Ruini, presidente della « commissione dei 75 ». I codici sono però rimasti quelli del 1941 e di leggi ne è stata approvata solo una (la legge 23 marzo 1956, n. 167) che non è certo in armonia con la Costituzione. Cosicché, oggi, la competenza della giurisdizione militare è quanto mai ampia.

È noto, d'altra parte, che anche i militari in congedo illimitato, considerati appartenenti alle forze armate, in quanto non hanno esaurito i loro obblighi militari, possono essere giudicati dai tribunali militari di pace per i reati « militari » indicati dalla novella del 1956. Anzi, l'essere militare in congedo può costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge citata, una circostanza aggravante quando si commettono i reati di « offesa all'onore e al prestigio delle forze armate », « vilipendio alle forze armate » etc.

Essere soggetti alla giurisdizione di questi tribunali speciali significa, oltretutto, essere giudicati da organi che nella loro struttura fortemente gerarchizzata derogano ai principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza che, bene o male, caratterizzano le *altre* magistrature. Infatti, la maggioranza dei componenti dei collegi giudicanti sono ufficiali che, come militari, sono sottoposti ai normali vincoli di subordinazione e di disciplina (possono essere trasferiti dall'una all'altra sede giudiziaria con provvedimenti discrezionali insindacabili) e dipendono, quindi, dal Ministro della difesa, il quale, secondo una sentenza del Tribunale Supremo Militare in data 11 ottobre 1960, è considerato « superiore in comando a tutti i militari di qualsiasi grado ». Di conseguenza, potere esecutivo e « giustizia militare » appaiono strettamente collegati, in aperta violazione del primo comma dell'art. 104 cost.

Ritornando ancora ai « lavori preparatori » ci pare opportuno ricordare, a questo proposito, l'opinione dell'on. Giovanni Leone il quale, contrario all'ampliamento della giurisdizione militare in tempo di pace, sostenne la necessità che per i tribunali militari dovessero perlomeno valere le garanzie di imparzialità e di

indipendenza che sono stabilite per le altre magistrature (seduta del 21 novembre 1947, *Atti*, p. 2332).

Inoltre, quasi vent'anni dopo, la Corte costituzionale dichiarava che « anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantite l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante » (sentenza n. 43 del 1964). Ciononostante, la « giustizia militare » non ha subito fino ad ora alcuna riforma.

Davanti al disinteresse, più o meno calcolato, del potere legislativo, cioè delle forze politiche dominanti, sarebbe costituzionalmente legittimo un *altro* intervento dell'on. Leone, nella sua veste assai più autorevole di « guardiano della Costituzione ».

Queste considerazioni ci sono suggerite dalla lettura del libro di Canestrini e Paladini, il cui maggior merito è quello di sensibilizzare un pubblico più vasto, rispetto ai pochi addetti ai lavori, su temi e problemi che fino ad ora (si veda il notevole volume di VENDITTI, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, III ed., 1973) erano stati affrontati solo in sede scientifica.

ERNESTO BETTINELLI